



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14

del Consiglio comunale

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI), RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DISCIPLINA GENERALE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2029.

Il giorno 30.01.2024 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

De Leo Antonio

Demattè Daniele

El Barji Assou

Assenti: consigliere **Maschio Andrea**

e consiglieri **Merler Andrea**

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Flor Giovanna

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Uez Tiziano

Zanetti Silvia

Panetta Salvatore

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zappini Federico

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/6 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m. che prevede l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che l'istituzione, in tutto il territorio comunale, verso un corrispettivo di diritti, del servizio di pubbliche affissioni;

visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito dai Comuni il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

visto inoltre l'art. 1, comma 821 della citata Legge n. 160/2019, secondo cui il canone patrimoniale sopra indicato è disciplinato dagli Enti con Regolamento adottato dal Consiglio comunale o provinciale;

vista la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, da ultimo modificata dalla deliberazione consiliare 02.11.2022 n. 132, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

dato atto che con l'istituzione di tale canone, l'articolo 1, comma 847 della citata Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione del capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

evidenziato che la gestione dei prelievi relativi alla pubblicità e alle pubbliche affissioni, sotto forma di tributo fino all'anno 2020 e di canone patrimoniale dall'anno 2021, oltre che il servizio di pubbliche affissioni, sin dagli anni Novanta è stata affidata a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione;

considerato che il servizio in oggetto si concretizza nella gestione del canone unico patrimoniale introdotto dalla citata Legge n. 160/2019, con esclusivo riguardo al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e al canone pubbliche affissioni, che si realizza con la quantificazione dei canoni dovuti dai cittadini/utenti (anche in relazione alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale), con la gestione di tutte le fasi legate alla riscossione, anche coattiva, di tali entrate, oltre che con la gestione (intesa come installazione, rimozione, manutenzione) degli impianti pubblicitari pubblici e con il servizio di affissione di manifesti su tali impianti;

dato atto che tale servizio contempla altresì il recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta fino all'anno 2020 e non ancora interamente riscossa, oltre che un costante rapporto con un numero elevato di cittadini/utenti ed il presidio del territorio per la repressione dell'abusivismo pubblicitario;

rilevato, in particolare, che la gestione in essere, affidata alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.p.a., consegue ad una procedura ad evidenza pubblica la cui indizione è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale 28.06.2017 n. 87, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale 12.09.2017 n. 112;

dato atto che il contratto in essere con la citata società concessionaria è in scadenza al 30.06.2024;

atteso che, in vista della scadenza del citato contratto, si rende necessario individuare la modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, inteso come canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni, oltre che il recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta fino all'anno 2020 e non versata dai cittadini, nonché del servizio di pubbliche affissioni, a partire dal 1° luglio 2024;

considerato che l'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m. - recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonchè riordino della disciplina dei tributi locali” - prevede, fra le possibili forme di gestione alternative alla gestione in economia diretta da parte dell'Ente, l'affidamento a società iscritta nell'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività [...], a società a capitale interamente pubblico, secondo il sistema “in house”, nonché a mezzo di società mista iscritta nell'Albo ministeriale di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 446/97 [...];

appurato che la gestione in economia diretta da parte dell'Ente risulta impraticabile, in quanto incompatibile con i vincoli posti dal sistema di finanza pubblica, considerata peraltro l'impossibilità di incrementare la spesa del personale;

preso atto, peraltro, come sopra indicato, che i servizi in questione sono affidati in gestione a terzi da oltre trent'anni e che, pertanto, l'Amministrazione comunale è attualmente priva di figure con professionalità e competenze specifiche adeguate per un'eventuale gestione diretta;

richiamata la nota prot. n. 4942 di data 08.01.2024 con la quale Trentino Riscossioni S.p.a., società in house, interpellata al riguardo, comunica al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali che le attività di cui all'oggetto non rientrano nel listino dei servizi da essa erogati;

ravvisata peraltro la non convenienza, dal punto di vista economico, di costituire una società, ancorché mista del solo Comune di Trento, per la gestione dei servizi di dimensioni pari a quelli in oggetto;

rilevata, altresì, l'impossibilità di procedere ricorrendo agli strumenti offerti dal mercato elettronico in quanto, in entrambi i portali APAC (MEPAT) e CONSIP, non sono attualmente attive convenzioni per la gestione dei servizi in esame;

appurata, invece, la possibilità di avvalersi delle ulteriori opzioni previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m., menzionato sopra, per l'affidamento dei citati servizi a terzi, tramite società iscritte all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;

ravvisata, conseguentemente, la necessità di indire una gara ad evidenza pubblica per affidare in concessione i servizi in questione a far data dal 1° luglio 2024, disponendo l'affidamento alle società iscritte all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, estendendo l'ammissione anche agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;

preso atto, infatti, che il citato articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 dispone che “Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.”;

dato atto che le esperienze di esternalizzazione ad oggi realizzate e consolidate in riferimento al servizio in oggetto consentono di esprimere valutazioni positive in relazione alla qualità dei servizi erogati ai cittadini e agli utenti, con personale specializzato, considerato peraltro che tale servizio è oggetto di controllo periodico e puntuale da parte del Comune;

evidenziato, in particolare, che il citato controllo si sostanzia in verifiche puntuali e periodiche su tutti gli aspetti che il concessionario deve gestire in esito alla procedura di gara, intesi sia come obblighi previsti dal capitolato d'onere, sia come obblighi legati alle prestazioni migliorative della qualità del servizio, proposte dall'aggiudicatario della procedura di gara in sede di presentazione dell'offerta; tale controllo si sviluppa inoltre nel controllo a campione delle riscossioni e dei conteggi effettuati dal concessionario, degli accertamenti effettuati e della gestione del patrimonio impiantistico pubblico ad esso affidato;

atteso che la qualità dei servizi erogati dal concessionario è peraltro sempre stata garantita, negli affidamenti precedenti, da vari elementi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la previsione di requisiti di partecipazione alla procedura che garantissero professionalità ed esperienza in servizi analoghi, la presenza di una sede operativa sul territorio comunale nonché, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa e quindi prevedendo anche un'offerta sul fronte qualitativo del servizio, l'attenzione alla qualità e alla gestione degli impianti pubblicitari dedicati alle pubbliche affissioni e la repressione dell'abusivismo;

appurato che il servizio oggetto di affidamento, così come verificato anche in occasione della precedente gara, è un servizio pubblico locale, la cui disciplina è stata da ultimo riordinata con il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) secondo il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), per “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” si intendono “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

richiamato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato dal consiglio comunale con deliberazione 19.12.2023 n. 112, il quale, peraltro, individua tra i servizi pubblici locali il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del canone sulle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni;

visto il Titolo VII dello Statuto del Comune di Trento, ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità di organizzazione dei servizi;

rilevato che ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) della L.r. 2/2018 e s.m. (Codice degli Enti locali) è competenza del Consiglio comunale stabilire la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali;

considerato che già in occasione della procedura di gara avviata nell'anno 2017 è stato effettuato un approfondimento - sia di giurisprudenza che di orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - in esito al quale è stato appurato che l'affidamento oggetto della presente si configura come concessione di pubblico servizio e non come appalto, in quanto tale servizio si concretizza in un sistema organizzativo/procedimentale in cui sono svolte attività che implicano l'esercizio di poteri;

atteso, pertanto, che la tipologia del contratto di cui alla presente deliberazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. C dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” in quanto trattasi di contratto di concessione “a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo”;

accertato che secondo quanto previsto dall'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 “l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi [...]” e che, nell'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, tale rischio è sostanzialmente circoscritto al lato della domanda di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni ed è legato alle fluttuazioni di mercato, oltre che all'introduzione di forme pubblicitarie alternative rispetto a quelle tradizionali;

atteso che nell'affidamento in oggetto il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'assetto come concessione di servizi e non appalto e considerando gli investimenti, i costi e i ricavi del concessionario, è legato alla possibilità che non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione come conseguenza di fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti;

rilevata, pertanto, l'applicabilità delle disposizioni che seguono:

- Direttiva Ue 26.02.2014 n. 23, Direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Libro IV, Parte II del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*);

richiamata, inoltre, la seguente normativa:

- Regio Decreto 14.04.1910 n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge*

- *relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973 n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), per quanto compatibile;
- Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 (*Norme in materia di finanza locale*);
- D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) e successive modificazioni;
- D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337*);
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (*Testo Unico Enti Locali*) e s.m.;
- Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*);
- Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007 n. 150;
- Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
- Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m. (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*);
- Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
- Decreto 13.04.2022 n. 101 - Min. Economia e Finanze (*Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate*);
- D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

atteso che, quanto alla durata dei servizi da mettere in gara, l'art. 178 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. 3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.”;

considerato che i servizi in esame non comportano significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi del concessionario e che, per un principio di prudenza, si ritiene di stabilire la durata del contratto in 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° luglio 2024;

atteso, inoltre, che la durata quinquennale si ritiene adeguata sia rispetto all'onerosità dell'impatto organizzativo per il Comune e per il concessionario, sia in termini di impostazione e sviluppo delle attività con riguardo al requisito di identificazione, da parte del cittadino – utente, nel soggetto gestore del servizio;

ravvisata l'opportunità di prevedere, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;

richiamato l'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 con il quale viene definito il metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni;

considerato che il predetto art. 179 del D.Lgs. 36/2023 dispone che “il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei

servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.”;

dato atto che per i servizi da affidare in gestione il “fatturato totale” (e quindi il valore della concessione) è rappresentato dall'aggio contrattuale (remunerazione del concessionario calcolata in misura percentuale rispetto alle somme incassate) stabilito nella misura risultante dalla gara esperita, da calcolarsi sulle riscossioni del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e dell'imposta comunale sulla pubblicità recuperata, escludendo l'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive (che si ritiene di mantenere, come nel contratto vigente, di esclusiva competenza dell'Impresa, attesa l'estrema esiguità degli eventuali importi e l'indeterminatezza, a priori, trattandosi di fattispecie impositive sporadiche e assolutamente irrilevanti);

rilevato che il valore della concessione, necessario anche al fine di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, è stimabile in euro 1.685.501,93 (oneri esclusi) e che, pertanto, si attesta al di sotto della soglia di rilevanza europea delle concessioni pari ad euro 5.538.000,00;

precisato che il valore della concessione sopra riportato è stato determinato applicando l'aggio posto a base di gara del 19% sulla media degli incassi riferiti agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021, al netto dell'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive (di esclusiva competenza del concessionario), moltiplicato per i 5 anni della concessione;

atteso che nel computo del gettito medio annuale non è stato considerato l'anno 2022 in quanto, in tale periodo, è stato realizzato un gettito più elevato dei precedenti, di natura straordinaria, presumibilmente legato alla pubblicizzazione delle attività a seguito dell'uscita dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che se tale gettito fosse stato considerato, la media degli incassi sarebbe risultata più elevata, rappresentando di conseguenza un presunto incasso annuale che in realtà non si ritiene realizzabile, anche alla luce degli incassi realizzati nell'anno 2023 che si presentano inferiori a quelli dell'anno 2022;

precisato che la percentuale di aggio posta a base di gara è stata determinata valutando la sostenibilità economico – finanziaria del servizio oggetto di concessione, tenuto conto dei costi sostenuti dall'attuale concessionario, ritenuti congrui anche per il nuovo, nonché dell'aggio posto a base di gara nel confronto concorrenziale precedente, oltre che delle basi d'asta e degli esiti delle gare più recenti effettuate da alcuni Comuni italiani;

ritenuto, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione per le Imprese, di individuare quale procedura di gara la “procedura aperta” ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, posto che tale procedura consente la miglior snellezza procedurale, con il contenimento dei tempi e la massima garanzia di apertura al mercato, con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore, in condizioni di parità e senza creare indebiti ostacoli all'accesso;

atteso che nel disciplinare di gara saranno definiti i requisiti di accesso alla gara, sia di ordine generale che di ordine speciale, così come previsto dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, volti a verificare l'idoneità professionale, la capacità economico finanziaria e la capacità tecnico professionale degli operatori economici che intendono partecipare alla gara;

ritenuto di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità dei servizi in questione, che necessitano di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 17 della Legge provinciale 2/2016;

dato atto che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, che sarà dettagliata nei successivi atti, è costituita dall'aggio contrattuale riconosciuto al concessionario, come sopra definito;

richiamato l'art. 9, comma 2, lettera b) del Regolamento per la disciplina dei contratti ai sensi del quale compete alla Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara;

dato atto che, a seguire, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e dei relativi allegati oltre che del disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

atteso che la Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali ha esaminato la presente proposta di deliberazione nella propria seduta del 22.01.2024, senza rilevare elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 08.01.2024 n. 3, con la quale è stata approvata la programmazione degli acquisti degli anni 2024, 2025 e 2026 relativi a beni e servizi di importo superiore ai 140.000,00 euro;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la Direttiva UE 26.02.2014 n. 23, Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13.04.2022 n. 101;
- il Decreto-Legge 25.03.2010 n. 40, coordinato con la Legge di conversione 22.05.2010 n. 73;
- la Legge provinciale 15.11.1993 n. 36;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m. (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007 n. 150;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'avvio immediato della procedura di gara per garantire il rispetto dei termini di avvio e conclusione (con l'aggiudicazione definitiva) della procedura, stante la prossima scadenza della concessione in essere, come sopra indicato;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare la disciplina generale dell'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi e canone pubbliche affissioni), di recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento, come riportata in premessa;
2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante l'affidamento a terzi (società iscritte all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, estendendo l'ammissione anche agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività in affidamento), tramite concessione di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 2024;
3. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare alla redazione e all'approvazione del Capitolato e relativi allegati, oltre che al disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI), RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DISCIPLINA GENERALE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2029.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36

Favorevoli: n. 25 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Flor, Franceschini, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Tomasi, Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 10 (Bridi, De Leo, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Maestranzi, Urbani, Zanetti C.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 30.01.2024

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 6 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI), RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DISCIPLINA GENERALE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2029.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 23 gennaio 2024

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 6 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI), RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO. INDIVIDUAZIONE DISCIPLINA GENERALE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2029.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 23.01.2024